

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5727 del 25/11/2020
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. Det-Amb-2019-4804 del 18/10/2019 rilasciata al gestore Fattoria Il Nido Societa' Semplice Agricola, avente sede legale in comune di Forli' (FC), Via E. Forlanini n. 11 (P.I. 03511600409) per la prosecuzione dello svolgimento dell'attivita' IPPC di allevamento intensivo avicolo (Punto 6.6. lettera a) dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda del del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) nell'installazione sita in comune di Cotignola, via Pecoracotta n. 15. DIFFIDA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5863 del 24/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: *D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N. DET-AMB-2019-4804 DEL 18/10/2019 RILASCIATA AL GESTORE **FATTORIA IL NIDO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA**, AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI FORLÌ (FC), VIA E. FORLANINI N. 11 (P.I. 03511600409) PER LA PROSECUZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI ALLEVAMENTO INTENSIVO AVICOLO (PUNTO 6.6. LETTERA A) DELL'ALLEGATO VIII, ALLA PARTE SECONDA DEL DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.) NELL'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA PECORACOTTA N. 15.*

**DIFFIDA**

LA DIRIGENTE

**PREMESSO**

- che con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4804 del 18/10/2019, ARPAE – SAC di Ravenna, ha provveduto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al gestore Fattoria Il Nido Società Agricola Semplice avente sede legale in comune di Forlì (FC), Via E. Forlanini n. 11 (P.I. 03511600409), per lo svolgimento dell'attività di allevamento intensivo avicolo (pollastre) ricadente nella categoria IPPC, al punto 6.6, lettera a, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, svolta nell'installazione sita in comune di Cotignola, via Pecoracotta n. 15;

**VISTA**

- la nota trasmessa dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, acquisita in data 19/11/2020 – PG/2020/168230, relativa agli esiti del sopralluogo avvenuto in data 09/11/2020 presso l'installazione in oggetto, su richiesta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in seguito alla ricezione di un esposto con il quale si lamentavano gli impatti generati dalle attività di allevamento;

**RICHIAMATI**

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

**VISTE**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

## CONSIDERATO

- che durante il sopralluogo effettuato in data 09/11/2020 è stato riscontrato quanto di seguito elencato:
  1. all'interno dell'allevamento non risultano installate le barriere acustiche in prossimità delle ventole che assicurano l'estrazione dell'aria; tali misure di contenimento erano state previste nella documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico. La Ditta infatti ha sempre dato per certa l'installazione di tali presidi, data l'estrema vicinanza di abitazioni all'allevamento;
  2. non risultano inviate le comunicazioni di fine lavori e di avvio dell'attività di allevamento, secondo quanto previsto dal provvedimento autorizzativo;
  3. nel corso del sopralluogo si è rilevata la presenza di specie avicole già accasate all'interno dei ricoveri;
  4. risultano accasate specie animali diverse da quelle indicate in autorizzazione;
- che in data 16/11/2020 sono stati acquisiti presso l'installazione i documenti di trasporto che attestano l'accasamento dei capi dal 01/10/2020 al 08/10/2020 per un numero complessivo pari a 42.660 avicoli della categoria galli riproduzione "Razza Ross" (n. 3.600) e pollastre riproduzione "Razza Ross 308" (n. 39.060);
- che nell'Allegato AIA n. Det-Amb-2019-4804 del 18/10/2019, alla Sezione D, Capitolo D1 – Piano di Adeguamento dell'installazione, risultano impartite alcune prescrizioni relative ad adempimenti che il gestore era tenuto ad effettuare prima dell'inizio attività, riportate di seguito:
  1. *il proponente è tenuto all'osservanza di tutti i vincoli e delle norme di settore per la realizzazione del progetto, con specifico riferimento alle disposizioni e prescrizioni impartite con **Permesso di Costruire**, nonché delle opere e prescrizioni impartite dal **Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale** (laminazione e manufatti di scarico a canale relativi le opere stradali). L'esercizio dell'attività di allevamento è subordinata al rilascio dell'AIA, e quindi alla realizzazione delle opere come in essa descritte. Qualunque modifica strutturale/ambientale o di qualunque altro genere, che determini una modifica a quanto valutato e autorizzato nel presente atto, va preventivamente comunicata ai sensi del T.U.A.;*
  2. ***Comunicare la data di fine lavori**, come autorizzati nel Permesso di Costruire e nell'AIA, tramite PEC ad ARPAE – SAC di Ravenna, allo SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e all'Azienda USL della Romagna – Servizio veterinario. Dovrà altresì essere data comunicazione del parere finale espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, a seguito della verifica delle opere idrauliche eseguite;*
  4. ***comunicare** tramite PEC ad ARPAE – SAC di Ravenna, al comune di riferimento e all'Azienda USL della Romagna – Servizio Veterinario, **la data di avvio dell'attività di allevamento**, almeno 15 giorni prima della data di accasamento dei capi. In tale sede dovrà inoltre essere comunicata l'effettuazione dei seguenti interventi, **ultimati prima dell'avvio del ciclo produttivo** :*
    - I. *completamento delle opere relative all'area di disinfezione dei mezzi, compresi i sistemi di raccolta e contenimento delle acque reflue di sgondo;*
    - II. *messa a dimora delle piantumazioni previste nel progetto (Tav.10.2 – Tavola del Verde), riguardanti sia la barriera perimetrale, sia l'area boschiva. Le piantumazioni previste dal progetto dovranno essere realizzate nel primo periodo utile, sulla base delle condizioni meteorologiche più congrue, al fine di un buon attecchimento delle piante;*
    - III. *installazione delle "dust chamber" previste in corrispondenza degli estrattori in testata ai tre capannoni;*
    - IV. *realizzazione dell'impianto fotovoltaico, come descritto al capitolo C2.7;*
    - V. *realizzazione della linea di trattamento delle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato A, e linea acque bianche (pluviali);*
    - VI. *installazione dei contatori idrici sulle linee di approvvigionamento;*

*VII. dare informazioni relative allo stato delle procedure sull'allaccio alla linea acquedottistica comunale, con installazione dei relativi contatori idrici;*

- che in data 26/08/2020 il gestore ha trasmesso, tramite Portale Ippc regionale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la **Comunicazione di modifica dell'AIA n. DET-AMB-2019-4804 del 18/10/2019**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisita al ns. PG/2020/122650 del 26/08/2020, riguardante in estrema sintesi:
  1. la variazione della tipologia di capo allevato da pollastre a terra a galline ovaiole per la riproduzione di uova da cova, con conseguente riduzione della potenzialità massima di allevamento da 155.100 pollastre (124,08 t p.v.) a 46.800 galline riproduttori, comprensive di galli riproduttori (93,6 t p.v.);
  2. la variazione delle dotazioni interne per l'allevamento della diversa tipologia di capi, nonché allestimento di sala raccolta uova e deposito;
  3. la variazione del sistema di ventilazione;
  4. la variazione della tipologia di compensazione per le emissioni di rumore, polveri e odori, in seguito alla variazione di capi e del sistema di stabulazione, che prevedeva la NON realizzazione della Dust chamber in favore di applicazione di barriera antistante le ventole nel lato sud dei ricoveri, avente altezza totale pari a 3 m (1,5 m muretto + 1,5 m pannello antirumore e antipolvere) e lunghezza di circa 85 m, oltre alla vegetazione perimetrale;
  5. la variazione delle opere di biosicurezza;
  6. la ristrutturazione del fabbricato B, con realizzazione di zona filtro per gli addetti e conseguente modifica della linea di trattamento dello scarico di acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale;
- che la Ditta in sede di modifica non sostanziale confermava la realizzazione degli elementi compensativi e di mitigazione proposti e autorizzati in concerto dagli Enti coinvolti e sanciti nell'AIA vigente:
  1. la realizzazione di una barriera verde perimetrale;
  2. la realizzazione di un'area boscata di 2.000 mq;
  3. l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 50.400 kW sulla copertura del capannone n. 3;
- in seguito alla comunicazione di modifica di AIA avanzata dal gestore, questo Servizio ha proceduto a convocare la prima seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., per il giorno 30 Settembre 2020, conclusasi con l'espressione da parte degli Enti coinvolti della necessità di ottenere maggiori dettagli in merito alle proposte di variante in quanto alcune modifiche sono risultate in contrasto con quanto già previsto nell'AIA e con quanto precedentemente concordato con gli Enti, per cui doverose di maggiori dettagli, motivazioni, e valutazioni ambientali. Inoltre, in tale sede, si era provveduto ad informare che gli interventi proposti avrebbero potuto essere realizzati solo in seguito all'espressione del parere da parte degli enti, condizionando lo sviluppo progettuale al rilascio dell'aggiornamento dell'AIA vigente.

Circa lo stato attuale dell'installazione, si è riscontrato quanto segue, già riportato nel verbale della suddetta riunione:

*“L'allevamento è tuttora in fase di realizzazione, sono stati demoliti i capannoni vecchi come previsto e realizzate le strutture di quelli nuovi (n. 3 fabbricati destinati a ricovero capi). Sono stati realizzati gli interventi previsti per il fabbricato A, ad esclusione della zona filtro che è stata prevista (e non ancora realizzata in quanto parte della modifica richiesta) nel Fabbricato B. L'installazione non è in funzione e non vi sono capi all'interno”.*
- con nostra nota PG/2020/145625 del 09/10/2020 è stata trasmessa la richiesta di integrazioni al gestore Fattoria il Nido Società Semplice Agricola, sospendendo i tempi istruttori fino alla presentazione della documentazione integrativa in forma completa, della quale si riscontra la trasmissione in data 22/10/2020 (PG/2020/152597), per cui è convocata per il giorno 24/11/2020 la seconda seduta della Conferenza dei Servizi;

**VALUTATO**

- che dagli esiti del sopralluogo effettuato i data 09/11/2020 si è riscontrata una generalizzata inadempienza del gestore alle prescrizioni contenute nell'Allegato, parte integrante dell'AIA n. **DET-AMB-2019-4804 del 18/10/2019**, con particolare riferimento ai punti 1, 2, 4, del Capitolo DI – Piano di Adeguamento

dell'installazione, Sezione D, evidenziando al contempo una gestione che determina situazioni di disagio ai recettori sensibili (emissioni odorigene e rumore);

- *che viene disatteso in modo generalizzato quanto prescritto nell'Allegato, parte integrante dell'AIA n. DET-AMB-2019-4804 del 18/10/2019, con particolare riferimento ai punti 1, 2, 3, del paragrafo D2.1, del Capitolo D2 – Condizioni generali per l'esercizio dell'installazione, che si riportano di seguito:*
  1. *Il Gestore è autorizzato all'esercizio dell'allevamento di pollastre come identificato alla sezione informativa A2 del presente Allegato sino alla scadenza indicata nella Determina di approvazione del presente atto.*
  2. *Il Gestore è tenuto a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D.*
  3. *E' fatto divieto contravvenire a quanto disposto nel presente atto e modificare l'installazione senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa).*
- *che pertanto non solo non sono stati realizzati gli interventi già autorizzati e previsti per lo sviluppo di una installazione IPPC, non solo si è proceduto all'avvio dell'attività in assenza degli interventi propedeutici alla stessa (rumore, odorigene, ecc), ma altresì si è proceduto all'inserimento di specie di avicoli non autorizzati i cui effetti sull'ambiente non erano ancora stati valutati; conseguentemente difettano in toto i presupposti per lo svolgimento di una attività rientrante in regime di AIA:*

#### **RICHIAMATO**

- l'art. 29 decies, comma 9) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Parte II - Titolo III-bis, recante il titolo "*Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*", che prevede

*“9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:*

- a) *alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*
- b) *alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;*
- c) *alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*
- d) *alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;”*

#### **RITENUTO**

- che dalla situazione rappresentata emerge una violazione delle condizioni e prescrizioni contenute nella succitata AIA (realizzazione di alcune opere in difformità al progetto autorizzato, mancate comunicazioni, realizzazione di opere in assenza di autorizzazione, allevamento di specie avicole diverse da quella autorizzata, ecc) tale da integrare gli **estremi di cui all'art. 29 decies comma 9 lett. a) del TUA;**

#### **CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

in qualità di Autorità Competente, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, TUA;

su proposta dell'incaricato del procedimento istruttorio;

#### **A) DIFFIDA codesta Società**

1. a provvedere ad inviare tramite PEC la **comunicazione di fine lavori** (o lo stato di avanzamento degli stessi) e la **comunicazione della data di avvio dell'attività di allevamento** ad ARPAE (SAC ed ST), al Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (SUAP, SUE, Servizio Ambiente) e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, **entro 5 giorni dal ricevimento** della presente Determina;
2. a fornire una relazione di dettaglio, completa anche di contributi fotografici, attestanti lo stato attuale dell'allevamento in riferimento agli interventi di contenimento degli impatti sulle varie matrici ambientali,

entro il termine perentorio di **10 giorni dal ricevimento della presente Determina**;

3. ad adottare **entro 10 giorni** dal ricevimento della presente tutte le misure necessarie (modalità gestionali, applicazione di dispositivi, ecc) finalizzate alla limitazione e al contenimento delle emissioni sonore e odorigene che abbiano **effetto immediato**. Comunicare entro lo stesso termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, tramite PEC ad ARPAE (SAC e ST) quanto attuato in merito a tale disposizione;
4. a provvedere nel minor tempo possibile, e comunque **entro il termine perentorio di 15 giorni** dal ricevimento della presente Determina di Diffida, **all'allontanamento dei capi in numero tale da operare al di sotto della potenzialità di 40.000 capi**, definita quale soglia per cui l'attività rientra nel campo di applicazione della normativa IPPC; il tutto in quanto ad oggi difettano in toto i presupposti per lo svolgimento di una attività rientrante in regime di AIA. Dovrà essere allontanata una quota di animali che mantenga la medesima proporzione prevista per galli e galline;

La Ditta dovrà comunicare entro 15 giorni dal ricevimento della presente, tramite PEC ad ARPAE (SAC ed ST), al Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (SUAP e Servizio Ambiente), l'esecuzione di tale disposizione e il numero di capi mantenuti nell'allevamento.

5. a presentare, **entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque)** dal ricevimento della presente, un **Cronoprogramma** dettagliato che indichi, per ogni capannone, la data entro la quale è prevista la fine del ciclo produttivo attualmente in corso con allontanamento di tutti i capi;
6. **dall'avviare un nuovo ciclo produttivo con inserimento di avicoli della categoria galline ovaiole riproduttori (comprensive della quota galli riproduttori), prima di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni**;
7. **dall'avviare un nuovo ciclo produttivo**, prima di aver ultimato tutte le opere previste nell'AIA per la mitigazione e il contenimento delle emissioni dall'intera installazione, tutte le opere previste inerenti la biosicurezza animale, nonché tutti gli interventi come definiti dal Permesso di Costruire e le opere e prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (laminazione e manufatti di scarico a canale relativi le opere stradali);
8. **a provvedere nel più breve tempo possibile**, e comunque entro le date di seguito specificate, alla realizzazione delle seguenti opere già autorizzate:
  - a) **entro il più breve tempo possibile**, compatibilmente con il periodo migliore per l'attecchimento, e comunque **entro il termine perentorio del 31 Marzo 2021**, dovrà essere messa a dimora la perimetrazione arborea, nel rispetto del progetto autorizzato come descritto nella planimetria "Tavola\_10.2\_Tavola del Verde" (allegata all'istanza di nuova AIA nel 2019);
  - b) **entro il più breve tempo possibile**, compatibilmente con il periodo migliore per l'attecchimento, e comunque **entro il termine perentorio del 31 Marzo 2021**, dovrà essere messa a dimora l'area boscata di 2.000 mq, nel rispetto del progetto autorizzato come descritto nella planimetria "Tavola\_10.2\_Tavola del Verde" (allegata all'istanza di nuova AIA nel 2019);
9. a realizzare (in alternativa alla Dust Chamber), **entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della presente**, la barriera antistante le ventole/estrattori, in conformità al progetto di modifica, avente una altezza totale di 3,0 m (costituita da un muretto di altezza pari a 1,5 m, e da un pannello antirumore e antipolvere di altezza pari a 1,5 mt) per una lunghezza pari a circa 85 metri ( e comunque di lunghezza pari ai lati dei n. 3 fabbricati ), come indicata nella planimetria "Tavola di progetto 3E – Quote e disposizione esterni".

## B) COMUNICA

**- che la Società è tenuta ad attendere il rilascio dell'Aggiornamento dell'AIA), in esito a qualsiasi variazione di conduzione dell'allevamento che sia oggetto della Modifica non Sostanziale attualmente in corso di istruttoria, fatto salvo quanto previsto al punto A della presente Diffida;**

**- che in caso di inottemperanza ai contenuti della presente diffida entro i termini richiesti lo scrivente Servizio attiverà le procedure tutte previste all'art.29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., valutando altresì gli estremi per procedere alla sospensione dell'attività.**

Si informa che avverso il presente provvedimento di diffida gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI  
E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. ssa Daniela Ballardini*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**